

**ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA
PER LE PERDITE OCCULTE DI ACQUA**

POLIZZA N. M14189292

DECORRENZA: 30/06/2021

SCADENZA: 30/06/2024

COMPAGNIA ASSICURATRICE: ITAS ASSICURAZIONI SPA

CONTRAENTE: ASA SPA

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Azienda o Ente o ASA spa: ASA Azienda servizi Ambientali SpA, Contraente della polizza;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: gestione del ciclo idrico integrato dell'acqua, compreso l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altre Aziende, Consorzi, Enti, Società, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Broker: l'intermediario che ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs.209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Fuga o Perdita di acqua (di seguito, anche: perdita): la dispersione e/o perdita di acqua conseguente ad un fatto accidentale a seguito di rottura (anche se conseguente a vetustà o a corrosione o altra causa analoga o assimilabile) delle condutture poste a valle del contatore della Azienda e/o degli impianti interni di utilizzo dell'acqua erogata, o loro parti (compresi i pozzetti posti a valle del contatore), interrato o inglobate nelle parti edili del manufatto e/o dell'edificato e/o poste per loro natura o uso in luogo e modo tale da non consentire una loro visione, e conseguente evidenziazione del danno, diretta.

Non costituiscono Fuga o Perdita le perdite d'acqua conseguenti all'imperfetto funzionamento di rubinetti, galleggianti, valvole o di impianti di scarico.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Polizza: il documento che prova e regola l'assicurazione;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Utenti dell'Assicurato (di seguito, anche "utenti"):

Utenti che, in quanto intestatari di contratti di fornitura sottoscritti con l'Azienda, direttamente o indirettamente (si intendono "utenti indiretti" le singole unità di condominio) si avvalgono dell'acqua fornita dall' Azienda:

- A) Utenze uso familiare/domestico (utenze singole, aggregate o divisionali)
- B) Utenze diverse non domestiche (quali ad esempio le utenze artigianali, industriali, agricole)

Non rientrano tra gli stessi:

- i cantieri edili,
- gli utenti del servizio di erogazione che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Durata contratto, rinnovo e proroga ~~impostazione e revisione del contratto~~

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2021 fino alle ore 24,00 del 30/06/2024.

È facoltà dell' Amministrazione rinnovare la durata contrattuale per ulteriore anno uno (1), alle medesime condizioni economiche e modalità, nessuna esclusa/eccettuata, senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni economiche e modalità, nessuna esclusa/eccettuata, senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa, la scadenza del Contratto di assicurazione per ulteriori 180 giorni.

Le opzioni di cui sopra sono comunicate dall'Amministrazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dalla naturale scadenza.

A fronte dell'attivazione di tali opzioni viene riconosciuto un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Azienda assicurata sino a concorrenza dei limiti indicati in polizza, dalle perdite pecuniarie ad essa derivanti dal mancato incasso della quota parte di bolletta conseguente al ricalcolo tariffario per perdita occulta, così come prevista dal singolo Regolamento di Servizio e definita ai sensi di polizza, nei termini di efficacia previsti al successivo articolo "Efficacia dell'assicurazione".

Efficacia dell'assicurazione

Ferme le esclusioni previste, resta convenuto che la presente copertura assicurativa è efficace unicamente se dalla perdita occulta è derivato un incremento del consumo d'acqua come previsto dal Regolamento di Servizio che disciplina i rapporti tra Azienda e proprio utente.

In ogni caso la copertura assicurativa interverrà qualora i consumi relativi alla perdita occulta siano superiori al :

- 40% (quarantaprocento) per le utenze domestiche
- 60% (sessantaprocento) per le altre utenze;

rispetto ai consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato; nel caso non fosse disponibile alcun consumo medio dovrà farsi riferimento ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza, per utenze similari per attività e dimensioni.

Nel caso di nuove Utenze, il consumo d'acqua complessivo fatturato non deve essere inferiore al 150% del consumo medio degli Utenti con analoga concessione, ragguagliata al medesimo periodo.

La garanzia si intende operante unicamente per le utenze i cui intestatari, resi edotti dell'esistenza e/o dell'attivazione della presente copertura assicurativa, non hanno manifestato la volontà di non aderire al servizio previsto dall'Azienda.

Non è ammesso alcun rimborso a coloro che abbiano un contatore privo di sigilli.

Letture del contatore

Ai sensi della Carta del Servizio Idrico Integrato, il Contraente esegue di norma due letture annue dei contatori. Nelle ipotesi di impossibilità alla lettura del contatore da parte del Contraente, è compito dell'Utente provvedere all'autolettura.

Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che è stata effettuata una sola lettura o autolettura annuale, la garanzia è operante fino a concorrenza di un importo per sinistro pari al 40% (quarantaprocento) del corrispondente massimale di polizza.

Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per ciascun sinistro di:

- euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascun sinistro, con il limite massimo di
- euro 900.000,00 (novecentomila) per ciascuna annualità assicurativa.

Estensione territoriale e operatività temporale

La copertura assicurativa è operante su tutto il territorio di interesse del servizio di erogazione dell'acqua effettuato dall' Azienda.

La copertura assicurativa opera:

- a) a decorrere dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, per gli Utenti già clienti dell'Azienda e che non abbiamo manifestato la volontà di non aderire al servizio;
- b) a decorrere dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua e contestuale adesione alla presente assicurazione, per i nuovi Utenti.

In ogni caso, la garanzia vale per le Perdite verificatesi durante il periodo dell'Assicurazione e riportate sulla fattura successiva.

All'atto della decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa comprende, in quota proporzionale, i maggiori consumi emersi in sede di fatturazione anche se riferiti a periodo di riferimento/lettura precedente al termine di cui al punto a).

Quindi la Società acconsente ad accogliere in garanzia, nei limiti di quanto previsto nel comma successivo, eventuali sinistri denunciati dall'Assicurato in corso di validità della polizza anche se riferiti a segnalazioni di utenti formalizzate all'Azienda in data anteriore alla data di decorrenza della presente copertura.

Per i consumi relativi a periodi a cavallo della decorrenza e/o scadenza dell'Assicurazione, saranno garantite le perdite verificatesi nel periodo assicurato indipendentemente dal periodo di fatturazione. Il calcolo dell'indennizzo è effettuato *pro-rata temporis*

Il premio anticipato dall'Assicurato per l'annualità in corso deve considerarsi a tutti gli effetti come premio minimo comunque acquisito.

Rischi esclusi dall'assicurazione

Ferma l'operatività della garanzia per i casi / eventi come precisati:

- dalle "Definizioni di polizza"
- dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione"
- dall'articolo "Efficacia dell'assicurazione"

resta in ogni caso convenuto che la Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- ◇ rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria l'assicurazione;
- ◇ inquinamento graduale;

- ◇ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ◇ presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ◇ atto terroristico di qualsiasi genere;
- ◇ atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione;
- ◇ fenomeni elettromagnetici;
- ◇ detenzione o impiego di esplosivi.

Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione del danno

Qualora l'Utente assicurato rilevi l'esistenza di una perdita d'acqua da cui può derivare l'attivazione della presente copertura assicurativa, deve darne avviso alla Azienda nei termini previsti dal Regolamento, provvedendo nel frattempo ad effettuare o far effettuare le opportune e oggettivamente praticabili riparazioni / sostituzioni destinate a eliminare il danno.

È facoltà dell'Azienda, ricevuta la notizia dall'Utente, provvedere con propri mezzi ad effettuare accertamenti, laddove lo ritenga opportuno.

Il Contraente deve procedere alle denunce a mezzo invio di file per posta elettronica PEC/PEL, riepilogativo di tutti i sinistri del trimestre precedente, inoltrato entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di osservazione, e deve contenere tutti i dati relativi alle posizioni segnalate come previsti nel seguente capoverso, ovvero:

- Dati Utenza (nominativo e indirizzo fornitura);
- Data inizio perdita;
- Data fine perdita;
- Totale metri cubi perdita;
- Totale giorni di perdita;
- Totale rimborso calcolato
- Importo totale a carico della Compagnia;

ulteriore documentazione integrativa può essere inviata anche successivamente al suddetto termine.

La Società liquida esclusivamente il danno derivante dal maggior costo, così come determinato sulla base del ricalcolo tariffario effettuato dall'Azienda ai sensi di quanto previsto dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato", in ogni caso comprese imposte e canoni, conseguente al maggior consumo di acqua registrato.

Qualora gli effetti di un sinistro già liquidato emergessero anche nella fatturazione successiva, la Società assume il sinistro anche per tale parte residua.

La Società liquida il danno direttamente all'Azienda.

La Parti si impegnano ad attenersi a quanto previsto nel protocollo di gestione sinistri allegato alla presente polizza di cui è parte integrante.

Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa è operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Massimale

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per ciascun sinistro di:

- euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascun sinistro, con il limite massimo di
- euro 900.000,00 (novecentomila) per ciascuna annualità assicurativa.

Costo base per ciascun assicurato

Il costo annuo per ogni utenza viene fissato in :

1. € 5,00 per le utenze uso familiare/domestiche singole
2. € 5,00 per ciascuna utenza sottesa nei contratti di tipo condominiale/aggregato
3. € 9,00 per tutte le altre utenze diverse non domestiche

Tali costi sono comprensivi di accessori ed imposte.

Tale importo potrà subire variazioni le quali saranno comunicate a mezzo nota scritta oppure attraverso la bolletta .

In caso di adesione durante l'anno solare sarà addebitato il pro-quota del premio annuo da calcolarsi in base ai mesi di copertura e alla tipologia di utenza di cui ai precedenti punti 1-2-3.

Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali - che vengono interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.lgs. n.50/2016.

È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.

Trattamento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

La Società deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile alla Società. La Società si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non

divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

La Società può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora la Società riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

La Società si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. La Società inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

È altresì vietata sia alla Società sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con la Società abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

La Società risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, la Società si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte della Società, del personale in servizio presso la Società o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Il presente documento deve intendersi unicamente un estratto delle condizioni di assicurazione – il testo integrale della polizza è depositato presso ASA Spa



MODULO ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA PERDITE OCCULTE

Autorizzo Asa S.p.A. a stipulare per mio nome e conto la Polizza assicurativa per le perdite occulte, ed eventuali rinnovi della stessa alle medesime condizioni, per la fornitura idrica:

Codice servizio* _____

*(*indicare il codice servizio reperibile sulla prima pagina della bolletta, al centro sulla sinistra – non indicare il codice soggetto che può essere riferito a più forniture)*

intestata a:

Nome _____ Cognome _____

C.F./P.IVA _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ E-mail _____

ubicata in:

Via/P.zza _____ n° civico _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Frazione/Località _____

Dichiaro di aver ricevuto, nonché preso visione, dell'estratto della polizza assicurativa per le perdite occulte di acqua, accentando le condizioni contrattuali in essa contenute.

Allego copia di un documento d'identità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, che saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento richiesto.

Data _____ Firma _____